

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AZIENDALE RISTRETTO DI AVVOCATI
ESTERNI (SHORT LIST) PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI DI
ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ASREM O DELLA
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE DISCIOLTE AA.SS.LL. REGIONALI
TRIENNIO 2024 -2026

Scadenza 25/03/2024

Art. 1- OGGETTO

1. Con deliberazione del Direttore Generale ASREM n. _____ del _____ è stata prevista l'indizione di una procedura per la costituzione di un elenco aperto di avvocati (di seguito "Elenco") per il triennio 2024-2026, dal quale attingere per l'affidamento di servizi e/o patrocinii legali per esigenze puntuali ed episodiche ovvero qualora l'Azienda lo ritenga opportuno o necessario, ad esempio: 1) nelle fattispecie in cui sia necessario una particolare specializzazione non presente all'interno dell'avvocatura aziendale; 2) nei casi di peculiare complessità della controversia o assoluta particolarità; 3) in caso di eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura aziendale, debitamente e preventivamente certificato; 4) nei casi in cui sia opportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocatura dell'Ente; 5) per ragioni di continuità difensiva, collegate anche alla serialità del contenzioso ed a prescindere dal grado di giudizio; 6) in tutti quei casi, qui non richiamati, comunque disciplinati dall'art. 56, co. 1, lettera h), del D.lgs n. 36/2023;

2. L'Elenco sarà ripartito in cinque sezioni/aree di specializzazione e due sottosezioni:

- A - *diritto penale;*
- B - *diritto civile;*
- C - *diritto amministrativo;*
- D - *diritto del lavoro e del pubblico impiego;*
- E - *diritto tributario;*
- A.1 - *sottosezione penale;*
- A.2 - *sottosezione civile.*

3. Ciascun avvocato e/o studio professionale in possesso dei requisiti richiesti potrà essere inserito in massimo 2 (due) delle suindicate Sezioni/Sottosezioni;

4. I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/le sezione/i ovvero la/le sottosezione/i dell'elenco in cui chiedono di essere inseriti (massimo 2).

Per poter essere iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed E, è necessario comprovare ovvero autocertificare di aver svolto difesa legale in almeno 5 procedimenti giudiziari, espletati nell'interesse di esercenti professioni sanitarie o persone danneggiate dall'esercizio delle predette professioni, o Enti pubblici sanitari e non,.

Per poter essere iscritti nella sottosezione "A1. *diritto penale in materia di reati derivanti da colpa professionale, scaturenti dall'esercizio di professioni sanitarie*", è necessario comprovare ovvero autocertificare di aver svolto difesa legale di imputati e/o indagati per reati attinenti alla colpa professionale di esercenti professioni sanitarie, in almeno n. 10 procedimenti ovvero aver difeso, sempre nei medesimi procedimenti, la parte civile in almeno n. 10 procedimenti penali.

Per poter essere iscritti nella sottosezione "B1. *diritto civile da risarcimento danni in tema di colpa professionale, derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie*", è necessario comprovare ovvero autocertificare di aver svolto difesa legale in almeno n. 10 procedimenti civili, aventi ad oggetto risarcimento danni in materia di colpa professionale, espletata nell'interesse di esercenti professioni sanitarie e/o enti pubblici sanitari ovvero persone danneggiate dall'esercizio di dette professioni.

5. L'Elenco, suddiviso in Sezioni e Sottosezioni, sarà approvato con deliberazione del Direttore Generale (di seguito anche Azienda) e verrà pubblicato sul sito internet aziendale.

Art. 2 - REQUISITI

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, ovvero costituiti in forma di associazioni professionali, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b) comprovata esperienza professionale, o dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae*, relativamente alla Sezione di specializzazione per la quale l'interessato chiede l'iscrizione;
- c) dichiarazione sottoscritta dal professionista e/o dal responsabile dello studio associato che negli ultimi 3 anni non abbiano patrocinato e/o non abbiano cause pendenti contro l'Azienda;
- d) insussistenza di cause ostative che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- f) possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- g) possesso dei requisiti specifici previsti per l'iscrizione nelle relative sezioni A, B, C, D ed E ovvero sottosezioni "A1. diritto penale in materia di reati derivanti da colpa professionale, scaturenti dall'esercizio di professioni sanitarie" e "B1. diritto civile da risarcimento danni in tema di colpa professionale, derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie", così come precedentemente esplicitati nel paragrafo 1.4. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Elenco di tutta l'associazione di cui faccia parte.

Ciascun professionista dovrà altresì dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse (es. rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Revisori, Componenti Organismo di Vigilanza, Organismo indipendente di Valutazione, Dirigenti). In particolare il professionista è consapevole che non potrà acquisire l'incarico qualora risulti titolare, amministratore e/o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Azienda nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture nonché consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

2. Tutti i requisiti, dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo Elenco. La sussistenza di possibili conflitti di interesse verrà valutato al momento dell'eventuale affidamento dell'incarico.

3. Tutti i requisiti, generali e specifici, dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. alla data di presentazione della domanda entro il termine di scadenza e corredati dei curricula professionali. I requisiti generali dovranno permanere per tutto il periodo di validità dell'Elenco.

Art. 3. - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione, costituente manifestazione di interesse all'iscrizione all'Elenco, con allegato

curriculum vitae e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello "Allegato A" al presente avviso, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà essere indirizzata all'ASREM, datata e sottoscritta dall'avvocato, scansionata in un unico file formato PDF e **inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale dell'avvocato all'indirizzo PEC dell'Azienda: asrem@pec.it con oggetto: "Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco ristretto di avvocati esterni (short list)".**

2. La domanda dovrà necessariamente comprendere la richiesta di inserimento nella sezione/sottosezione di specifico interesse (max. 2) ed essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e dal curriculum professionale, redatto in forma di autocertificazione ex DPR n. 445/2000 e s.m.i..

3. Al fine di consentire alla Commissione di cui al successivo art. 4 di effettuare le spettanti verifiche, è necessario comprovare ovvero autocertificare: a) l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale è stata espletata la relativa attività professionale; b) il numero di ruolo del procedimento giudiziario; c) l'oggetto del procedimento giudiziario ovvero il capo di imputazione del procedimento penale; d) il numero dei procedimenti nei quali è stata svolta attività legale (non inferiore ai limiti quantitativi indicati al precedente par. 1.4).

4. E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Non saranno pertanto valutate a titolo esemplificativo le domande presentate in formate cartaceo a mezzo posta ordinaria, raccomandata AR ovvero consegnate a mano.

5. Sono ammesse unicamente domande provenienti da studi professionali o da singoli professionisti.

6. A pena di inammissibilità la domanda dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 25/03/2024**. Non saranno aperte le domande pervenute oltre il termine fissato, fermo restando che i professionisti non ammessi potranno ripresentare la domanda nell'anno successivo, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del presente avviso.

7. Con la presentazione della domanda l'avvocato richiedente l'inserimento nell'Elenco accetta integralmente le condizioni di cui al presente Avviso.

8. Si precisa che, l'Azienda potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione mendace, il dichiarante incorrerà nella responsabilità penale conseguente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4 - ELENCO DI LEGALI ESTERNI

1. L'Azienda nominerà una apposita Commissione che valuterà gli atti trasmessi e procederà a formare l'Elenco iscrivendo, in ordine alfabetico, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti ed individuando la Sezione di riferimento, come da indicazioni del legale, ferma la verifica del curriculum, del requisito quantitativo di cui al precedente art. 1.4, ed il controllo della regolarità della documentazione presentata e il possesso dei requisiti specifici.

2. Nell'ipotesi in cui il professionista indichi più di 2 sezioni/sottosezioni, è in facoltà discrezionale ed insindacabile della Commissione procedere all'inserimento dello stesso in solo 2 sezioni/sottosezioni, previa valutazione del C.V. e delle necessità aziendali.

3. L'Azienda, una volta predisposto e approvato l'Elenco secondo il proprio ordinamento e le tempistiche da essa ritenute opportune a proprio insindacabile giudizio, provvederà alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale, in apposita sezione.

Sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

4. E' facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.
5. L'Azienda può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'Elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale;
 - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione.
6. L'Azienda, con cadenza semestrale, potrà valutare di procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'inserimento nell'Elenco di ulteriori professionisti che, in possesso dei requisiti ne facciano richiesta, fermo restando che essa non assume alcun obbligo al riguardo. A tale fine, per economia procedimentale, l'Azienda provvederà, indicativamente con cadenza semestrale, senza riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone adeguata pubblicità sul sito internet aziendale del provvedimento redatto.

Art. 5 - MODALITA' DI EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Azienda né alcun diritto in capo al professionista in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico, costituendo l'Elenco medesimo solo uno strumento a disposizione dell'Azienda per agevolare l'individuazione del miglior profilo professionale per il conferimento dell'incarico stesso.
2. L'Azienda si riserva di attingere dall'Elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023 (non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del C.V. rispetto all'oggetto della prestazione, nonché della disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti), l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'avviso stesso e considerando altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il livello di complessità della controversia e/o della questione su cui è richiesto un supporto specifico; b) le competenze tecniche e in termini di composizione di un eventuale team di lavoro e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto di interesse, risultanti dal curriculum vitae, ovvero all'Azienda per affidamenti pregressi; c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento; d) proficua collaborazione con l'Azienda in relazione alla medesima questione; e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia; f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
3. I compensi saranno liquidati in base ai tetti massimi stabiliti dalla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 369 del 15/03/2023 (e s.m.i.), "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale della ASREM agli avvocati del libero foro", ovvero n. 35/2016 del Commissario Liquidatore delle disciolte AA.SS.LL. Molisane, con la precisazione che per gli incarichi "seriali", aventi quindi medesimo oggetto, i compensi verranno ulteriormente e proporzionalmente ridotti, previa intesa con il professionista, tenuto conto del numero degli incarichi da affidare
4. Gli eventuali incarichi verranno affidati dal Direttore Generale o dal Commissario Liquidatore sulla base dei curricula e della conoscenza sull'operato del professionista, tenuto conto della complessità della questione, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché dal criterio di rotazione degli incarichi ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie e fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici.
5. Ciascun professionista incaricato dovrà dichiarare di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Azienda nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture nonché di non essere consulente legale, amministrativo o